



movimento per la riforma della magistratura onoraria

AUDIZIONE COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA

Roma, 30 maggio 2017

DOCUMENTO N. 1: “ANALISI”

INDICE

1.	Il magistrato onorario fra equivoci e violazioni.	3
2.	Cepej e dati comparativi.	7
3.	Equivoci della riforma.	11
4.	Schema di decreto attuativo approvato in via preliminare dal C.d.M.	16
5.	Altre sgrammaticature della riforma.	19
6.	<i>Cui prodest?</i>	22
7.	Allegati	26

L'Associazione "Movimento Sei Luglio", non può che dare un parere negativo sul decreto che completa l'attuazione della legge delega n. 57/2016 approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 5 maggio u.s., in conformità con le osservazioni formulate in tutte le sedi istituzionali con riferimento alla legge delega. Auspica, pertanto, che il decreto non venga approvato e che la legge delega venga emendata. Di seguito espone i motivi a fondamento di questa posizione.

1. Il magistrato onorario fra equivoci e violazioni.

La Costituzione, è noto, prevede la figura del giudice onorario all'art. 106, secondo comma: «L'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli». La formulazione dell'articolo di per sé è apodittica, in quanto costituisce il compromesso che ha chiuso la discussione aperta in sede di Assemblea costituente, dove la questione è stata molto dibattuta, ma non è stata risolta.

In ordine al significato della natura onoraria della figura, rimane insuperata la definizione dogmatica formulata allora dal deputato costituente Giovanni Leone: **«È una funzione che si presta non come attività professionale, ma come una partecipazione spontanea che esce dalle normali occupazioni della propria vita»**.

Tale definizione giustifica (dogmaticamente) il mancato riconoscimento ai magistrati onorari di una retribuzione e di tutti i diritti propri dei lavoratori.

Sappiamo che le cose sono andate in modo diverso.

Oltre i limiti (concreti) dell'occasionalità, i magistrati onorari subiscono una metamorfosi, diventando magistrati a tempo parziale o a tempo pieno, paradossalmente privati dei diritti propri dei lavoratori, ovvero magistrati precari a basso onorario.

Tale premessa è fondamentale, perché il magistrato deve essere imparziale, terzo e indipendente, e può garantire di esserlo (apparendo tale), solo se ha indipendenza economica, ovvero solo se:

- essendo un magistrato “a termine”, alla scadenza del mandato, continui a trarre l’intero proprio reddito da un’attività lavorativa;
- non avendo le garanzie proprie del lavoratore (previdenza, assistenza per malattia, ferie, maternità), tragga tali tutele da altra attività lavorativa.

La necessità del rispetto di tali condizioni discende da un’interpretazione sistematica delle norme fondamentali interne e delle fonti europee (artt. 101 e 104 Cost.; 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo).

Di fatto, invece, le condizioni sopra descritte in Italia non sono state mai rispettate. Già i vice pretori onorari, figura nota ai deputati costituenti, erano impiegati oltre il limite dell’onorarietà, in quanto svolgevano le funzioni giurisdizionali a titolo principale, con le criticità conseguenti all’«alone di imparzialità» (così Giovanni Leone). L’aporia era già avvertita al tempo dei lavori dell’Assemblea costituente, tanto che si pose la questione se abolire la magistratura onoraria (seduta del 31 gennaio 1947). Ma sussistevano due *impedimenta* (e sussistono tuttora, *mutatis mutandis*):

1. «Abolendo le magistrature onorarie, si metterebbero soprattutto le Preture nella impossibilità di funzionare, tenuto conto che l’amministrazione della giustizia non ha abbastanza giudici da assegnare ad esse» (Mario Cevolotto).
2. «[...] sin dai tempi del Mortara si sosteneva che **l’espedito migliore per facilitare la risoluzione del problema del miglioramento delle condizioni economiche dei magistrati sarebbe stato quello della riduzione del loro numero – specie nei gradi inferiori – sostituendoli con magistrati onorari**» (Ferdinando Targetti).

Allora prevalse l’esigenza di tenere aperte le Preture usando l’«espedito» della magistratura onoraria. L’abuso dell’impiego dei vice pretori onorari fu sanato allora e successivamente attraverso la loro stabilizzazione nella magistratura di carriera (adottando tre

provvedimenti eccezionali - v. legge 18 maggio 1974, n. 217, e legge 4 agosto 1977, n.516, decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352).

Nei decenni successivi, ai vice pretori onorari subentrarono poi altre figure a titolo onorario (giudici onorari di tribunale, giudici di pace e vice procuratori onorari, oggetto della riforma varata con la Legge delega 57/2016), ma il legislatore non è mai uscito dall'*impasse*. Modificata la nomenclatura e introdotto il magistrato requirente onorario, l'impiego concreto (determinato soprattutto dalle competenze attribuite) ha superato il limite dell'onorarietà. Vale a dire che i magistrati onorari oggetto della riforma in esame svolgono le funzioni a tempo pieno o semi-pieno e sono stati prorogati oltre il termine in origine previsto (la quasi totalità, attualmente, da oltre dieci anni). Cioè l'attività di magistrato onorario è diventata un lavoro. Va detto che l'abuso fin qui descritto non viene meno se l'impegno lavorativo sia a tempo parziale (la Corte di Giustizia si è già pronunciata sul punto su caso analogo di figura giudicante del Regno Unito - causa C-393/10, c.d. "O'Brien").

L'impiego concreto oltre i limiti dell'onorarietà non è attribuibile a un abuso dei dirigenti degli uffici, ma ai seguenti fattori oggettivi, dovuti all'aumento del contenzioso e al numero insufficiente di magistrati cd. "togati" per affrontarlo (che rimarrebbe tale anche se fossero coperti i posti vacanti):

1. vengono affidati ai magistrati onorari processi spesso di alta tecnicità (a differenza, come vedremo, di quanto accade nel resto d'Europa), che impongono un impegno qualitativo e quantitativo travalicante la frazione temporale dell'occasionalità (al massimo un giorno a settimana), in quanto all'impegno richiesto in udienza vanno aggiunte l'attività preparatoria e la redazione delle sentenze, pena la responsabilità civile (per molti tale attività costituisce l'unica vera attività lavorativa);
2. viene loro devoluto un sempre maggiore contenzioso (per dirla con Cevolotto senza di loro i Tribunali chiuderebbero);

3. essi sono stati prorogati oltre i termini del mandato originario, perché non è mai convenuto farli decadere, in quanto già formati.

La magistratura onoraria, pertanto, è stata mantenuta, come «espediente», per evitare il collasso della giustizia, e la patologia si è aggravata.

Se l'espediente è servito a reggere il sistema giustizia, il costo del beneficio è stato la creazione di una sacca di lavoratrici e lavoratori senza tutele, con serissime ricadute sulla tenuta dell'odierno ordinamento giudiziario.

Come cercheremo di dimostrare, la Legge delega 57/2016 non supera l'*impasse*, in quanto non sana l'abuso consumato finora, non previene per il futuro il deragliamenti rispetto ai binari tracciati dalla Costituzione e dalle fonti normative europee, e introduce fattori di inefficienza. La patologia che abbiamo descritto è conclamata, tanto che **la Commissione europea, nel giugno u.s. ha chiuso negativamente il caso EU Pilot 7779/15/EMPL** nei confronti dell'Italia in merito alla compatibilità con il diritto UE della disciplina nazionale relativa al servizio prestato dalla magistratura onoraria.

Le censure mosse dalla Commissione sono le seguenti:

- mancato riconoscimento di un periodo di ferie annuali retribuite, in violazione della Direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro;
- mancato riconoscimento del congedo di maternità o – a seconda del servizio prestato – della Direttiva 2010/41/UE sulla parità di trattamento tra uomini e donne che esercitano un'attività di lavoro autonomo;
- violazione della Direttiva 1999/70/Ce del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, in particolare della Clausola 5, punto 1, lett. a) dell'Accordo quadro, in quanto, a fronte della previsione di procedure concorsuali per il reclutamento di magistrati “di ruolo” per un numero di gran lunga inferiore ai ruoli effettivamente necessari a rispondere al carico di

lavoro della magistratura italiana nel suo complesso, l'Italia impiega dei magistrati onorari in modo reiterato, per svolgere funzioni sovrapponibili a quelle dei magistrati "di ruolo", in risposta a fabbisogni permanenti.

La direttiva europea 70/1999, infatti, impone ragioni obiettive per il ricorso al rapporto di lavoro a termine, che in Italia non sono rispettate con riferimento ai magistrati onorari (vale a dire che la violazione sta a monte nel ricorso al rapporto di lavoro a termine, non a valle nelle reiterate proroghe).

D'altra parte è nota la **decisione del Comitato Europeo dei diritti sociali** del 5 luglio 2016, che boccia l'Italia per violazione della Carta sociale europea per aver negato ogni sicurezza sociale ai magistrati onorari.

3. Cepej e dati comparativi.

Oltre ai giudici di pace, ai G.O.T. e ai V.P.O., in Italia sono impiegati altri giudici definiti "onorari". Si tratta dei componenti degli organi giudiziari per i minorenni in primo e secondo grado, degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza, dei giudici presso le Commissioni Tributarie e le sezioni specializzate agrarie (essi non hanno formazione giuridica e svolgono a titolo principale un'altra professione)¹.

Rispondendo ai quesiti formulati dalla Cepej l'Italia non ha correttamente rappresentato la realtà dei magistrati che all'interno vengono definiti "onorari", così alterando la valutazione della indipendenza dei giudici in Italia e la produttività.

Da una parte la causa della rappresentazione scorretta della realtà ha natura qualitativa: con esclusivo riferimento ai magistrati definiti onorari in Italia con formazione giuridica (giudici di pace, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari), va evidenziato che essi, in realtà, sono impiegati non in modo occasionale, ma a tempo pieno o semi-pieno (vale a dire che

¹ In Italia sono impiegati altri giudici non professionali: i giudici popolari, componenti delle corti d'assise e delle corti d'assise d'appello, oggetto dei quesiti della Cepej 50 e 51.

l'esercizio delle funzioni giurisdizionali è diventato per loro il lavoro principale), e l'Italia ha occultato questo dato.

Dall'altra parte la causa della rappresentazione scorretta della realtà ha natura quantitativa: l'Italia ha comunicato solo in parte il numero dei magistrati definiti "onorari" in servizio in Italia.

La Cepej, per redigere il rapporto pubblicato nel 2014 sullo stato della giustizia in Europa, nel 2012 aveva formulato dei quesiti ai vari Paesi, chiedendo quanti giudici fossero in servizio nelle varie categorie: 1) i magistrati "*professional*", a tempo parziale e a tempo pieno; 2) i magistrati "*professional*" occasionali; 3) i magistrati "*no-professional*". La Cepej spiegava che i magistrati "*professional*" hanno una formazione giuridica e sono retribuiti per svolgere le funzioni di magistrato, salvo farlo a tempo pieno, parziale e occasionale (questi ultimi in caso di bisogno temporaneo, con una frequenza, in Europa, che va dai 15 ai 50 giorni all'anno). I magistrati *no-professional* sono quelli che non hanno formazione giuridica, e non sono retribuiti per fare i giudici, ma si mettono al servizio della giustizia in misura molto limitata.

L'Italia ha risposto classificando i giudici di pace, i G.O.T. e i V.P.O. come "*no-professional*". Così non è, sia perché essi hanno formazione giuridica, sia perché, in maggioranza, essi svolgono le funzioni giurisdizionali a titolo principale.

Con riferimento al Rapporto Cepej 2014, l'Italia comunicava di avere in servizio 3275 giudici "*no-professional*", indicando un numero inferiore non solo al totale dei giudici di pace e dei G.O.T (allora erano 4690), ma trascurando anche tutte le altre figure di giudici effettivamente onorari in servizio presso altri uffici (tribunali di sorveglianza, tribunali dei minorenni, commissioni tributarie, sezioni specializzate agrarie).

I PM onorari (vice procuratori onorari), venivano invece indicati dall'Italia come pubblici ministeri "*no-professional*", aprendo un caso definito dalla Cepej del tutto particolare.

Nel **rapporto CEPEJ 2016** la categoria dei giudici di pace, dei G.O.T. e dei V.P.O. **non è stata di nuovo rappresentata correttamente**. Infatti essi non sono stati classificati di nuovo

come magistrati professionali. Inoltre l'Italia, pur classificando i giudici di pace e i G.O.T. come giudici non professionali, ha comunicato un numero di unità inferiore a quello effettivo: nel 2014, infatti, erano in servizio 1927 giudici di pace e 2042 G.O.T, per un totale di **4029** unità, a cui aggiungere altre categorie di giudici effettivamente non professionali secondo la classificazione della CEPEJ²), mentre l'Italia ha comunicato appena **3068** giudici non professionali (i giudici di carriera in servizio **presso tutti gli organi di giustizia ordinaria**, nel 2014 erano, in tutto, 6939). I V.P.O. in servizio nel 2014 erano 1776³.

Dal momento che i giudici di pace e i G.O.T. sono giudici professionali (che svolgono le funzioni a titolo principale - a tempo parziale o a tempo pieno), l'Italia, oltre a falsificare il giudizio di produttività dei giudici professionali italiani, si è sottratta al quesito sulla loro retribuzione (che riguardava solo i giudici professionali), e, così, sul loro giudizio di indipendenza. Analoga conclusione vale per i VPO. La conseguenza è fortemente percepibile in punto valutazione della Cepej sull'equità del giudizio in base all'indipendenza dell'organo dell'accusa anche in virtù dell'art. 11 del memorandum esplicativo della Raccomandazione CM (2010) 12, che riguarda, oltre ai giudicanti, anche i pubblici ministeri, allorquando, come in Italia, l'organo dell'accusa è indipendente dall'esecutivo. È chiaro, infatti, che le misure relative alla retribuzione indicate per garantire l'indipendenza (e dunque un giudizio equo), si applicano anche ai pubblici ministeri professionali, quindi anche ai vice procuratori onorari.

Inoltre l'Italia non ha risposto in modo corretto nemmeno al quesito n. 49.1, che chiedeva di quali casi si occupino i magistrati *no-professional*. Si ribadisce che, finora, i G.O.T. si sono occupati di tutti i casi di competenza del tribunale ordinario. L'Italia ha risposto, invece, che i giudici *no-professional* italiani si occupano solo di piccole infrazioni e di contenzioso civile.

² Senza contare i giudici onorari presso le Commissioni Tributarie e le sezioni specializzate agrarie, secondo il CSM gli altri giudici effettivamente onorari (esperti di Sorveglianza, componenti degli organi giudiziari per i minorenni in primo e secondo grado, nel 2012 erano **1500**).

³ Il rapporto CEPEJ 2016, analizzando la situazione italiana, evidenzia che i pubblici ministeri hanno un carico di lavoro particolarmente oneroso (nel 2014 i pubblici ministeri di carriera erano **2108** – fonte: CSM), salvo precisare, da una parte, che nel settore penale sono impiegati anche i **vice procuratori onorari**, ma, dall'altra, che i dati disponibili non consentono di misurare l'impatto dell'impiego di questo personale sul carico di lavoro dei pubblici ministeri di carriera.

Così non è: infatti essi si occupano anche di cause di lavoro, di cause civili di carattere non contenzioso (per esempio in materia di tutela di persone incapaci d'intendere e di volere), dei ricorsi contro le decisioni delle autorità competenti in materia di diritto di asilo⁴. I giudici di pace si occupano dei procedimenti di convalida e proroga del trattenimento degli stranieri in attesa di espulsione e all'opposizione all'espulsione dei cittadini extracomunitari.

In materia penale i G.O.T. sono competenti per tutti i reati di competenza del tribunale (sia monocratico che collegiale). I V.P.O. si occupano di tutti i casi di competenza del Tribunale Monocratico.

Si tratta, in conclusione, di risposte non corrette che contribuiscono a ridimensionare l'impiego dei magistrati definiti "onorari" in Italia, classificati nelle risposte alla Cepej come *no-professional*, e nascondere che essi sono magistrati precari.

La lettura dei rapporti Cepej citati, rileva, ad ogni buon conto, per dimostrare che il caso italiano è unico in Europa. Generalmente, in Europa, infatti, l'impegno dei giudici occasionali (richiesto «in caso di bisogno», si noti bene) è limitato: *e.g.* 4 giorni al mese in Francia, tra i 15 e i 50 giorni all'anno per Inghilterra e Galles. Inoltre nel rapporto si evidenzia la tipicità della figura nei Paesi di *common-law*. In questi Paesi, infatti, la decisione del giudice si esaurisce in un verdetto, non motivato, quindi l'impegno richiesto è minimo. Non così in Italia, dove la decisione deve essere motivata, e, in quanto tale, richiede grande impegno.

Quanto ai giudici *no-professional*, *cd.* "laici", essi partecipano in quanto:

1. è necessaria un'esperienza specifica (non giuridica – come nel caso dei giudici onorari minorili o i membri esperti dei tribunali di sorveglianza);
2. si intendono fare partecipare i cittadini all'attività giudiziaria (come accade in Italia per i giudici popolari in Corte d'assise).

⁴ Gli unici casi che verranno sottratti alla competenza dei G.O.T. in futuro, a seguito della riforma, sono le cause di lavoro.

Anche in questo caso, ad ogni modo, la loro partecipazione è molto limitata: *e.g.* in Norvegia si tratta di due interventi all'anno, in Repubblica Ceca, al massimo 20 interventi all'anno.

La casistica europea corrobora la conclusione che i giudici onorari di tribunale e i giudici di pace non possono essere qualificati né magistrati professionisti occasionali, né magistrati laici (in Italia costituiscono figure corrispondenti ai magistrati laici europei gli esperti componenti delle sezioni specializzate agrarie, i giudici onorari presso i Tribunali dei minorenni, gli “esperti” dei Tribunali di sorveglianza). D'altronde le competenze loro devolute presentano profili di alta tecnicità (essi si occupano delle stesse e identiche materie dei cd. giudici togati). Tale conclusione conforta nel rilievo che il loro trattamento economico viola il principio di giusto processo, in quanto non garantisce l'indipendenza.

Non è un caso che il citato rapporto Cepej analizzi il fenomeno della corruzione giudiziaria in Europa in funzione della retribuzione.

3. Equivoci della riforma (*stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus*).

La riforma della magistratura onoraria avrebbe dovuto perseguire due obiettivi:

1. garantire che non venisse meno il contributo di giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari e giudici di pace in servizio;
2. risolvere una volta per tutte le criticità insite nell'attuale impiego.

La riforma varata con la legge n. 57/2016 ha senz'altro mirato all'obiettivo di mantenere il contributo della magistratura onoraria, anzi, ha mirato ad aumentare il suo contributo. Tuttavia, al di là delle intenzioni, la legge, per i motivi che si illustreranno, di fatto, introduce fattori di inefficienza.

Premesso che la legge in esame unifica in una sola figura (giudici onorari di pace) i giudici onorari di tribunale (Got) e giudici di pace (Gdp), essa prevede l'impiego dei predetti e dei vice

procuratori onorari (Vpo) nell'ufficio per il processo (art. 2 co. 5 e co. 6). Tale misura (di per sé, in astratto, da accogliere positivamente) esprime, infatti, l'intenzione di valorizzare il loro contributo all'amministrazione della giustizia (si evidenzia, tuttavia, l'anomalia dell'impiego a titolo onorario in funzioni non giurisdizionali, al di fuori di ogni logica del nostro sistema, che introduce, così, una nuova figura: funzionario amministrativo a titolo onorario).

Analoga intenzione è espressa dalle norme che aumentano la competenza del giudice di pace, soprattutto in materia civile (art. 2, comma 15).

Come è noto, gli uffici giudiziari si sono retti finora grazie all'impiego (complementare, rispetto a quello dei magistrati cd. "togati"), a tempo pieno e a tempo semi-pieno, dei magistrati onorari. La necessità che il loro impegno non fosse occasionale, oltre che dalle statistiche, a titolo di esemplificazione, è espressa dalle stesse deliberazioni del Csm. Si pensi alla circolare sulle tabelle 2012/2014 che, prendendo atto di una realtà del tutto contrastante con le previsioni normative degli artt. 43 e 43bis dell'ord. giud. (che assegnano ai Got soltanto una funzione sostitutiva di giudici impediti o assenti), ha interpretato ed attualizzato tali previsioni introducendo tre possibili modelli organizzativi (affiancamento, supplenza, ruolo autonomo), e poi alla risoluzione del Csm del 25.1.2012, con cui è stata data una forma più precisa a tali moduli prescrivendo le modalità operative con cui crearli ed i differenti presupposti per la scelta organizzativa più adatta. Più di recente si pensi alle circolari 13 gennaio 2016 del Csm sui criteri di nomina e conferma dei magistrati onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, che prevedono la revoca dei magistrati onorari in caso di «inadeguata disponibilità». Non esce dagli schemi nemmeno la legge 57/2016, ove delega il Governo a prevedere i casi per la revoca dell'incarico al magistrato onorario che «non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, in particolare quando non raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal presidente del Tribunale o dal procuratore della Repubblica».

È l'esperienza quotidiana all'interno degli uffici giudiziari, tuttavia, a far capire la necessità di una disponibilità piena da parte dei magistrati onorari al fine di svolgere in modo davvero

efficiente le funzioni. Infatti la “vita” del singolo fascicolo non si esaurisce in una giornata. Pensare all’avvocato che si reca in tribunale per interloquire con il magistrato onorario su un procedimento: se il magistrato onorario è assente, in quanto impegnato in altra attività lavorativa, l’avvocato avrà fatto un viaggio a vuoto. Pensare ai processi più complessi, che si celebrano attraverso una pluralità di udienze: se il Vpo svolge un altro lavoro, egli potrà “seguire” il processo solo se nelle udienze fissate per la prosecuzione dell’istruttoria egli non sia impegnato, con la conseguenza che il susseguirsi di più Vpo nello stesso processo, vanifica, in concreto, le funzioni della pubblica accusa e il contraddittorio (senza contare gli ordini di servizio interni che impongono di non abbandonare l’istruttoria in dibattimento dei processi più complessi). Pensare al caso del fascicolo che perviene all’ufficio Vpo per l’udienza del giorno dopo, causa improvviso impedimento del magistrato titolare: se il Vpo non è in ufficio, in quanto impegnato nella sua attività lavorativa, in udienza andrà impreparato. E via dicendo. I casi, davvero, sono molteplici e solo l’esperienza può dimostrare la necessità di una presenza assidua in ufficio al fine di un esercizio virtuoso (e non meramente formale), delle funzioni giudiziarie, soprattutto ove sia previsto l’impiego nell’ufficio per il processo, in simbiosi con i magistrati di carriera. Il pieno contributo dei magistrati onorari, dunque, si misura anche in funzione della presenza in ufficio, e, come si è detto, è compatibile con la totale disponibilità (salvo per compiti meno complessi, che, però, in concreto, sono residuali, e, infatti, riservati ai magistrati onorari che svolgono occasionalmente le funzioni).

La legge 57/2016, invece, mira a eliminare l’impiego a tempo pieno dei magistrati onorari, imponendo a tutti – apparentemente, come vedremo, esaminando lo schema di decreto che completa l’attuazione della legge delega -, un impegno a tempo parziale.

Il deragliamento rispetto ai binari tracciati dalla Costituzione e dalle fonti normative europee, come precisati nel primo paragrafo, è provocato dall’art. 2 comma 13 lett. h) della legge delega, che descrive l’incarico onorario **come «compatibile» con lo svolgimento di altre attività lavorative**, e non come **«funzione che si presta non come attività professionale, ma come**

una partecipazione spontanea che esce dalle normali occupazioni della propria vita». La stessa legge delega, così, smaschera la natura lavorativa dell'incarico onorario disciplinato, salvo trascurare di trarne le conseguenze (previsione delle tutele tipiche dei lavoratori). La riduzione della misura dell'impegno non significa eliminare la natura "lavorativa" dell'esercizio delle funzioni. Significa solo trasformare un lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale.

L'obiettivo avuto di mira dalla legge è esplicitato all'articolo 2, co. 13, lett d). Esso prevede che la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati, gli obiettivi stabiliti dal presidente del Tribunale e dal procuratore della Repubblica e i criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti «in modo da assicurare la compatibilità dell'incarico onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative». La previsione di un allargamento della dotazione organica (non più "pianta"), insieme alla riduzione dei compensi, cioè, serve a imporre a tutti i magistrati onorari di cercare un'attività di lavoro complementare, per introdurre una nuova ipocrisia: dall'attuale situazione disomogenea di impiego a tempo pieno o semi-pieno dei magistrati onorari, si passerà all'impiego a tempo semi-pieno di tutti i magistrati onorari. Oltre a poter immaginare il presentarsi dietro l'angolo in continuazione del pericolo di conflitto d'interessi, c'è da chiedersi fino a quando i singoli magistrati onorari possano reggere due attività professionali (quella di magistrato onorario e quella di avvocato).

Infine c'è da chiedersi se sia rispettato il buon andamento della pubblica amministrazione, dal momento che, oltre a disporre, in prospettiva, la decadenza di magistrati onorari in servizio pur da diversi lustri, alla scadenza del numero massimo di mandati indicato (quattro quadrienni), la legge 57/2016 impone in modo indiscriminato una riduzione dell'impegno individuale di tutti i magistrati onorari attraverso la norma citata, di applicazione generale. Molti magistrati onorari, infatti, finora, hanno assicurato il proprio impegno a tempo pieno. La legge, così, determina una dispersione delle professionalità dei magistrati onorari in servizio da molto tempo, anche riducendo il loro impiego, prima ancora che essi decadano per la scadenza del mandato. È una misura deleteria anche perché, dopo che essi hanno ricavato per anni l'intero reddito dai

compensi derivanti dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie (sebbene in generale modesto e sebbene senza il versamento di contributi previdenziali), impone loro di cercare altre fonti di reddito e quindi altre attività lavorative, condizionando certamente in modo negativo l'esercizio futuro delle funzioni giurisdizionali.

Al di là dell'esercizio sereno delle funzioni (non va trascurato, però, il danno che non si può esitare a definire "esistenziale" all'interno di un rapporto, in sostanza, di lavoro), non devono sfuggire le contraddizioni in cui è caduto il legislatore nel varare l'attesa riforma. Nel voler ripristinare la natura onoraria dell'esercizio delle funzioni (in modo fallace, come si è detto, in quanto si limita ad imporre a tutti i magistrati onorari un'altra attività lavorativa), perseguendo contemporaneamente l'obiettivo di aumentare la produttività, immediatamente tradisce il primo obiettivo. Lo fa nel disciplinare le modalità di liquidazione del compenso, in parte, in base al raggiungimento di obiettivi (art.2, comma 13), cioè in funzione incentivante. Il sistema così delineato non è dissimile dal fenomeno dei "buoni lavoro" (altrimenti detti "voucher"), compreso l'effetto dell'abuso dei prestatori di lavoro accessorio, in quanto incentivati a produrre.

Nel cercare di avere la botte piena e la moglie ubriaca, la legge introduce, perciò, fattori di inefficienza.

Infatti, la necessità di velocizzare l'attività in funzione di obiettivi quantitativi, rischia di fare sbagliare le decisioni: al magistrato onorario sarà richiesto di archiviare procedimenti per evitare i costi dei processi, anche dove gli indagati siano colpevoli e sia necessario il giudizio per stabilirlo?; oppure al magistrato onorario sarà richiesto di produrre più provvedimenti, incentivando la formulazione di rinvii a giudizio dal momento che la formulazione di una richiesta di archiviazione richiede più tempo?; al magistrato onorario sarà richiesto di emettere più sentenze, incentivando la formulazione di motivazioni superficiali e sbagliate che richiederanno maggiore lavoro in sede di giudizio di impugnazione?

Fare la somma dei due addendi, per prevedere realisticamente lo scenario futuro della giurisdizione: impegno in altra attività lavorativa e tentativo di centrare gli obiettivi quantitativi al fine di guadagnare il più possibile (ottenere il massimo risultato – economico – con il minimo sforzo).

Inoltre la previsione che stabilisce una misura inferiore del compenso per l'attività svolta all'interno dell'ufficio per il processo (lett. d) è deleteria, dal momento che si tratta di attività affatto meno impegnativa rispetto a quella di udienza, anzi: essa è prodromica al giudizio, ma la previsione induce a impegnarsi in modo più superficiale in tale attività. A tale criticità va aggiunto l'effetto negativo indotto dalla misura che stabilisce la liquidazione della parte variabile dei compensi solo a fine anno, con la conseguenza che il magistrato onorario, in base alle urgenze della propria attività lavorativa, perseguirà gli obiettivi necessari a ricavare la parte variabile, in modo, perciò, intermittente e non funzionale alle necessità dell'ufficio.

4. Schema di decreto attuativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri.

Il decreto in oggetto ha attuato fedelmente la legge delega, salvo omettere di regolamentare la procedura di trasferimento su richiesta dell'interessato, come previsto dall'art. 2 co. 8 lett. a), e le sanzioni disciplinari come previste dall'art. 2 co. 11 lett. b) (si profila, dunque, anche una violazione della legge delega per difformità).

Le osservazioni formulate sulla legge delega, pertanto, non possono che essere confermate.

Si tratta di una normativa *monstre* che non sottrae l'Italia alla sanzione da parte della Commissione Europea e non risponde alle esigenze di efficienza dell'amministrazione della Giustizia rappresentate dai 110 Procuratori, che, senza travalicare il proprio ruolo, avevano anche affermato un principio costituzionale, agendo in tutela della dignità dei magistrati onorari.

La riforma si limita a trasformare tutti i magistrati onorari in lavoratori part-time, impegnati, però, **solo sulla carta due giorni alla settimana** (per altro senza limiti di orario, visto che già

attualmente le udienze in Tribunale durano dalle nove del mattino fino alle sette-otto di sera e oltre). In realtà i conti non tornano. È chiaro, infatti, che l'indicazione di due giorni lavorativi continua a essere un inganno: in base all'organico previsto (8000 unità), per continuare a coprire la produttività attuale, **i magistrati onorari, seppure ufficialmente impegnati due giorni (art. 1 co. 3), per il resto della settimana dovrebbero lavorare fuori dalle aule e dagli uffici per motivare le sentenze e studiare i fascicoli. Ovvero, come puntualmente previsto dal Presidente del Tribunale di Torino, Dr. Massimo Terzi, nel corso dell'incontro pubblico di discussione organizzato presso il Palazzo di Giustizia "Bruno Caccia" di Torino il 26 maggio u.s., 8000 unità saranno insufficienti, in quanto si limitassero a prestare la propria attività per due giorni a settimana. Né sarebbe possibile impiegare ulteriori unità, in quanto mancherebbero gli spazi per consentire di prestare attività. L'unica soluzione razionale, ha concluso il Dr. Massimo Terzi, sarebbe impiegare queste 8000 unità a tempo pieno!**

Il trattamento economico previsto (art. 23) ha come unico scopo imporre a tutti di cercare altre fonti di reddito. Prevede una componente fissa della retribuzione (liquidata trimestralmente!), che cambia irragionevolmente a seconda di quale attività sia svolta prevalentemente: pari a 16140 euro lordi, in caso di prevalenza dell'attività di udienza, di 12912 euro lordi in caso di prevalenza dell'attività svolta all'interno dell'ufficio per il processo. Alla retribuzione lorda dovranno essere sottratti oltre all'imposta sul reddito, anche i contributi da versare alla gestione separata INPS o alla Cassa Nazionale Forense. Tale disciplina entrerà in vigore per i magistrati onorari in servizio, tra tre anni: vale a dire che, tra tre anni, metà della giustizia italiana sarà amministrata da giudici retribuiti meno di mille euro al mese per continuare a lavorare, di fatto, a tempo pieno. Il Governo ha anche trasformato i dirigenti degli uffici in manager d'azienda, incaricandoli di stabilire a fine anno la misura variabile della retribuzione dei magistrati onorari (non superiore, al massimo, al 30 per cento della parte fissa, in funzione del raggiungimento di obiettivi). L'intera disciplina del trattamento economico avrà

una ricaduta negativa sulla qualità del lavoro e del servizio reso: se si retribuisce un lavoratore a tempo pieno come un lavoratore part-time, e lo si incentiva pure a raggiungere obiettivi di produttività, infatti, è inevitabile che il lavoratore farà il minimo sforzo per ottenere la massima retribuzione e guadagnarsi altrove il resto del reddito necessario.

Sebbene la riforma preveda che gli oneri previdenziali e assistenziali debbano essere calcolati in base alle condizioni previste per i lavoratori autonomi, per il resto i magistrati onorari continueranno ad essere di fatto lavoratori dipendenti (v., *ex multis*, art.10, art. 15, art. 17, nonché tutte le disposizioni che impongono il soggiacere dei magistrati onorari alle esigenze organizzative dell'ufficio, come nel caso di applicazione ad altra sede – art. 14 co. 1 - e nel caso dell'esercizio delle funzioni nel periodo feriale – art. 24). Essi non godranno di alcuna effettiva autonomia nello svolgimento del lavoro, **in quanto costretti a due giorni di presenza sul posto di lavoro a settimana** (dal momento che ad una retribuzione fissa non può che corrispondere una prestazione fissa!) e sottoposti alle direttive dei dirigenti degli uffici. Rimangono prive di tutela la malattia e la maternità (art. 25): la nuova disciplina prevede l'astensione obbligatoria dal lavoro tipica dei lavoratori dipendenti, salvo non riconoscere alcuna indennità. La Commissione Europea ha già contestato il difetto di tutela della maternità e l'Italia non potrà difendersi definendo falsamente lavoratori autonomi i magistrati onorari.

Con riferimento all'impedimento per malattia o per maternità o altre cause di giustificazione, inoltre all'art. 21 il decreto prevede che, “in compenso”, l'esecuzione dell'incarico rimanga sospeso. Come il termine di prescrizione dei reati quando il rinvio dell'udienza è dovuto a impedimento dell'imputato. A leggere bene sembrerebbe, perciò, che al termine dell'incarico a tempo determinato del magistrato onorario il dirigente dell'ufficio debba anche fare il conto dei giorni di assenza giustificata per consentirgli di recuperarli e concedergli così la possibilità di percepire i frammenti di retribuzione fissa perduta. Sembra di analizzare regole di un gioco da tavola. Noi crediamo che il magistrato con ruolo dirigente, invece che dedicare in modo improduttivo il tempo alla contabilità, dovrebbe amministrare la giustizia.

Il cinismo e l'ipocrisia del decreto trovano coronamento, infine, nell'art. 24, che esclude la prestazione dell'attività nel periodo feriale, salvo che «ricorran specifiche esigenze d'ufficio». È noto che ricorran le esigenze d'ufficio nel periodo feriale anche con riferimento alle attività devolute esclusivamente ai magistrati onorari (a mero titolo di esempio, si pensi all'attività d'indagine per reati di competenza del giudice di pace). Pertanto continuerebbero ad essere previsti turni nel periodo feriale e i magistrati onorari correrebbero il rischio di non beneficiare mai delle ferie. Ciò accadrebbe quando i magistrati onorari, per esigenze di ufficio, dovessero recuperare le ferie in un periodo diverso da quello feriale, e non potessero coordinare le “ferie” dell'attività onoraria con le “ferie” relative all'altra attività lavorativa.

Il Governo, inoltre, non ha sanato la discriminazione attuale tra giudici di pace e giudici onorari di tribunale, che già scrivono gratis le sentenze (per i primi quattro anni a decorrere dalla legge delega, infatti, rimane invariata la disciplina del trattamento economico). Il colmo, inoltre, è che, con il trasferimento delle competenze, lo stesso lavoro finora in parte svolto dai magistrati professionali in servizio presso i tribunali, diventando definitivamente di competenza dell'ufficio del giudice di pace, come per magia, sarà definito non lavoro e perciò sotto-pagato (mentre la Commissione europea prevede il principio del *pro rata temporis*).

Infine, è inspiegabile, l'obbligo di residenza sancito dall'art. 4 co. 1 lett. f), che farebbe decadere dall'incarico molti magistrati onorari.

5. Altre sgrammaticature della riforma.

La legge 57/2016 si espone anche ad alcune censure di legittimità costituzionale.

Anzitutto sotto il profilo dell'insufficiente determinazione dei principi e criteri direttivi (art. 76 Cost.). Diverse previsioni, infatti, costituiscono una vera e propria delega in bianco. Si pensi all'indicazione delle caratteristiche dei compiti affidati ai magistrati onorari all'interno

dell'ufficio per il processo, così generica da consentire l'affidamento ad essi di compiti non giurisdizionali. La stessa critica va mossa alla formulazione dell'art. 2, comma 5, lett. b), con cui si delega il Governo a prevedere «i casi tassativi» in cui il giudice di pace onorario possa essere applicato per la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del Tribunale ordinario, senza indicare in base a quali principi e criteri direttivi.

La legge di riforma rischia anche di violare il principio di separazione dei poteri. L'art. 2, comma 18, infatti, delega il Governo a prevedere «le modalità mediante le quali il Ministero della giustizia provvede annualmente a individuare l'importo annuo di cui ogni Tribunale ordinario e ogni procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario possano disporre ai fini della liquidazione delle indennità in favore dei magistrati onorari che prestano servizio presso i predetti uffici e presso gli uffici del giudice di pace compresi nel circondario del Tribunale, nell'ambito delle dotazioni ordinarie di bilancio». La previsione costituisce un'interferenza incostituzionale del potere esecutivo sul potere giurisdizionale. Non si comprende in base a quali criteri il Ministero debba fissare l'importo e la vaghezza della previsione fa sorgere preoccupazione di possibili strumentalizzazioni al fine di frenare l'attività di singoli uffici in funzione di interessi estranei al buon andamento della pubblica amministrazione (soprattutto in materia penale). La previsione aggiunge elementi di precarietà per i magistrati onorari, con conseguente aggravamento della violazione del principio dell'indipendenza della magistratura (con riferimento alla liquidazione della parte variabile del compenso).

Fortemente incostituzionali, sotto il profilo dell'autonomia del magistrato, sono l'art. 2, co. 5, lett. a, n. 2, e l'art. 2, co. 6, lett. b), n. 2), nel prevedere che i magistrati onorari possano adottare provvedimenti «in conformità alle direttive dei magistrati professionali», salva, per loro, la possibilità di chiedere che il provvedimento venga adottato, invece, dal titolare del procedimento, quando non ritengano in concreto di poter provvedere in conformità (la delega ha trovato attuazione nell'art. 10 co. 14 e nell'art. 17 co. 6 del decreto). È fuorviante la relazione del Governo al disegno di legge ove spiega che tale previsione serve a salvaguardare

l'indipendenza del magistrato onorario. Si tratta di una disciplina abnorme. Ove il magistrato di carriera ritenga di adottare un certo provvedimento, per altro, deve assumersi la responsabilità di firmarlo, salvo delegare, nell'ambito dell'ufficio per il processo, la redazione al magistrato onorario. Non è utile argine la previsione della possibilità, per i magistrati onorari, di "rifiutare" l'adozione del provvedimento, in quanto, realisticamente, essi tenderebbero ad eseguire le direttive, assumendosene, *malgré soi*, la responsabilità (i capi degli uffici diventeranno i loro "datori di lavoro", con funzione manageriale). La gravità di tale previsione emerge ancora di più in considerazione dell'applicazione della disciplina della responsabilità civile dei magistrati (legge 18/2015) anche ai magistrati onorari, i quali si ritroverebbero a dover rispondere di provvedimenti emessi in base alle direttive di altri.

Sotto il profilo dell'irrazionalità, inoltre, è censurabile l'art. 2, comma 4, lett. d), che disciplina la c.d. **incompatibilità parentale** prevedendo che i magistrati onorari legati da vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza, non possano essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario (la delega ha trovato attuazione nell'art. 5 co. 4 del decreto). La disciplina è, da una parte, inutilmente severa, in quanto prevede incompatibilità tra magistrati onorari che svolgono le medesime funzioni nello stesso ufficio (circostanza ricorrente per i magistrati di carriera), dall'altra è insufficiente, in quanto non prevede casi di incompatibilità tra magistrati onorari e personale di polizia giudiziaria. Sarebbe stato razionale, invece, disciplinare la causa di incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede, secondo i principi di cui all'articolo 19 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Infine non devono essere trascurate nemmeno le conseguenze che derivano dall'attribuzione all'Ufficio del Giudice di Pace della competenza del reato di **minacce "gravi" e a mano armata**, che d'ora in poi sarà punito solo con la **multa** (salvo che le minacce non costituiscano il reato di rapina, estorsione e violenza privata). Con il seguente paradosso: d'ora in poi chi porterà con sé illegittimamente un coltello (contravvenzione punita con arresto e ammenda),

sarà punito con la pena detentiva se non lo usi, mentre sarà punito solo con la multa se lo usi per commettere una minaccia (in quanto il reato di minaccia è un delitto, ed essendo in astratto più grave della contravvenzione, si applicherebbe ad entrambi i reati la pena del delitto, sebbene in concreto più mite). La minaccia commessa con arma da fuoco da parte di chi la detenga legittimamente, sarà punita d'ora in poi solo con la multa.

6. Cui prodest?

Si è detto in premessa che la criticità dell'attuale impiego dei Got, Vpo e dei Gdp deriva dalla circostanza che essi, di fatto, non sono onorari, bensì magistrati precari a basso onorario, con la conseguente violazione del diritto dell'Ue dal punto di vista della mancanza dei diritti propri dei lavoratori e dal punto di vista della violazione del giusto processo.

Si è anche detto che la legge 57/2016 persevera nell'equivoco, in quanto conserva, necessariamente, natura lavorativa all'esercizio delle funzioni, sebbene imponga di svolgere anche altra attività lavorativa. Volendo riprendere la classificazione del rapporto Cepej 2014, pertanto, d'ora in poi, tutti i magistrati onorari dovrebbero essere classificati come magistrati “*professional*” a tempo parziale (categoria ritenuta dalla Cepej analoga a quella dei magistrati a tempo pieno).

Tuttavia la legge di riforma non prevede alcuna tutela sociale, né assicura un trattamento economico dignitoso.

Errare humanum est, perseverare autem diabolicum.

Come si è detto, l'abuso, da un punto giuslavoristico, rispetto alla normativa europea, è già stato consumato. La legge 57/2016 prelude a un nuovo abuso. Infatti, quali lavoratori a tempo parziale, i magistrati onorari rientrerebbero nel campo di applicazione della direttiva 97/81/Ce del Consiglio, del 15 dicembre 1997.

La Corte di giustizia europea, nel 2012, si è già pronunciata in un caso analogo a quello dei magistrati onorari previsti dall'ordinamento italiano (causa C-393/10, cd. "O'Brien"), sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Suprema corte del Regno unito, nell'ambito di una controversia tra un magistrato appartenente alla categoria dei *recorder* e il Ministero della giustizia, in cui il primo, cessato dal servizio per raggiungimento dell'età massima, chiedeva la pensione di vecchiaia. La domanda verteva sull'interpretazione della clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, contenuto nell'allegato alla direttiva 97/81/Ce del Consiglio, del 15 dicembre 1997. Con tale sentenza la Corte di giustizia europea ha esteso la nozione di lavoratore anche ai magistrati a tempo parziale inglesi parte in causa, e ha dichiarato che il giudice del rinvio avrebbe dovuto valutare se esistessero ragioni obiettive per escludere i magistrati *recorder* dall'accordo quadro, tenuto conto che essi svolgono le stesse funzioni dei magistrati a tempo pieno. Al ricorrente fu riconosciuto in via giudiziaria il diritto alla pensione.

Inoltre giova citare la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 15 ottobre 2014, causa C-221/13, in particolare il seguente passaggio:

«Nella fattispecie, si deve constatare, come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, che una situazione in cui un contratto di lavoro a tempo parziale è trasformato in un contratto di lavoro a tempo pieno senza l'accordo del lavoratore interessato e una situazione in cui un lavoratore vede il suo contratto di lavoro a tempo pieno trasformato in un contratto di lavoro a tempo parziale contro la sua volontà non possono essere considerate situazioni comparabili, dato che la riduzione del tempo di lavoro non comporta le stesse conseguenze del suo aumento, in particolare a livello di remunerazione del lavoratore, che rappresenta la contropartita della prestazione di lavoro».

L'Italia, imponendo l'estensione del tempo parziale a tutti i magistrati onorari a cui si riferisce la presente denuncia, **li pregiudica come lavoratori in quanto riduce la loro remunerazione.**

Si è già detto che la Cepej classifica i magistrati professionisti a tempo parziale alla stregua dei magistrati professionisti a tempo pieno. La valutazione dell'indipendenza, imparzialità e terzietà (utili ad assicurare il giusto processo), dipende, perciò, come si è già detto, dall'indipendenza economica. Tale ragionamento è confortato dalla Raccomandazione n. 12/2010 del Comitato dei ministri agli Stati membri sui giudici adottata in occasione della 1098ª riunione dei Delegati dei ministri il 17.11.2010 ed avente per oggetto i tre pilastri di una buona giustizia: indipendenza e responsabilità di chi giudica e efficacia delle decisioni. Essa specifica che le raccomandazioni in materia di retribuzione (che deve garantire l'indipendenza) si applichino ai magistrati “*professional*” (il memorandum esplicativo spiega che essa si applica anche agli organi requirenti, nei Paesi, come l'Italia, in cui l'organo dell'accusa è indipendente dall'esecutivo). Per altro la Raccomandazione vieta «sistemi che facciano dipendere dalle prestazioni gli elementi essenziali della retribuzione, in quanto essi possono creare difficoltà all'indipendenza dei giudici». Si è detto, invece, che la legge 57/2016 fa dipendere la retribuzione, in parte, dal raggiungimento degli obiettivi. Se, infatti, l'esercizio delle funzioni definite onorarie, diventerà un'attività semi-professionale, la Raccomandazione dovrà essere integralmente applicata anche ai magistrati onorari, costituendo una “frode alla legge”, la definizione di onorarietà per eludere i principi della raccomandazione stessa.

La legge 57/2016, dunque, introduce fattori di inefficienza e non risolve le attuali criticità dell'impiego della magistratura onoraria. La domanda è: *cui prodest?*

Si è detto che in passato il legislatore, riconoscendo l'abuso in atto, in sostanza ha stabilizzato nella magistratura di ruolo i vice pretori onorari. Questo è il rischio in cui incorre comunque ora l'Italia, se non prevede una soluzione razionale alternativa, dal momento che i magistrati onorari sono stati reclutati attraverso un concorso per titoli (di carattere tecnico-amministrativo, non di natura discrezionale) a cui è seguito un tirocinio, hanno medesime

competenze dei giudici di carriera, e secondo la Cepej non si distinguono dai magistrati di carriera per le funzioni svolte.

L'unica soluzione possibile, per evitare le criticità sopra descritte, è rivedere il regime transitorio, sanando l'abuso consumato senza prevedere la stabilizzazione della magistratura onoraria nella magistratura di carriera.

Est modus in rebus. Una sola è la soluzione, davvero la chiave di volta, per soddisfare sia la necessità di rispettare la natura delle cose, i principi di civiltà giuridica e il lavoro, sia la necessità di centrare gli obiettivi di efficienza richiesti dai cittadini, dagli operatori economici e giuridici e dagli investitori, e imposti dall'Unione europea: l'attuazione di un modello di ufficio per il processo forte e denso di contenuti, nel rispetto delle esigenze di valutazione della professionalità, continuità delle funzioni, riconoscimento di trattamento previdenziale e di retribuzione dignitosa. La ragione impone di prevedere all'interno di questo modello organizzativo l'impiego stabile dei magistrati onorari che siano stati utilizzati finora in modo illegittimo per i motivi sopra illustrati, ma abbiano dato prova di professionalità – e solo in quanto l'abbiano data e continuino a darla attraverso una valutazione in ipotesi quadriennale –, e la cui esperienza (maturata in osmosi con i magistrati di professione), sarebbe irrazionale disperdere. Tale soluzione consentirebbe anche di prevenire l'abuso con riferimento ai futuri magistrati onorari e di non ampliare l'organico della magistratura di carriera.

Roma, 30 maggio 2017

Per il Gruppo di Coordinamento del Movimento Sei Luglio

Paola Bellone

ALLEGATI

- 1) Nota redatta dall'Avv. Claudio Tani;
- 2) Relazione del Dr. Massimo Terzi, Presidente del Tribunale di Torino;
- 3) Trascrizione integrale dell'intervento del Dr. Massimo Terzi nel corso dell'incontro pubblico organizzato presso il Palazzo di Giustizia di Torino "Bruno Caccia" il 26 maggio 2017;
- 4) Locandina dell'evento sub 3).